



Analisi del decreto-legge 215/2023, cosiddetto Milleproroghe

Audizione del 15 gennaio 2024

Considerazioni generali

Il decreto-legge cosiddetto Milleproroghe (decreto-legge 215/2023) rappresenta un appuntamento ormai tradizionale nel panorama normativo nazionale.

Se, da una parte, si apprezza l'intervento, in quanto permette di recuperare dei provvedimenti che, altrimenti, sarebbero rimasti inevasi, con tutte le conseguenze negative del caso sui cittadini e sul sistema delle imprese, dall'altra, si evidenzia la necessità di ribadire, ancora una volta, che tale pratica poco risponde ai criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Prima di affrontare le diverse tematiche, è quindi opportuno ribadire la necessità che il Parlamento si doti di uno strumento di monitoraggio dello stato di attuazione dei provvedimenti varati, con particolare riferimento alle norme che rimandano alla predisposizione di decreti attuativi, al fine di ridurre progressivamente l'impatto del decreto Milleproroghe. Il Governo, in questo senso, ha appena evidenziato il minore ricorso allo strumento del decreto attuativo, con specifico riferimento alla Legge di bilancio, e una velocizzazione nella produzione degli atti delegati, cosa sicuramente positiva e che è opportuno accompagnare per il futuro.

La nostra Pubblica amministrazione, soprattutto a partire dal biennio 2011-2012, ha accumulato forti ritardi, anche e soprattutto per due fattori: il taglio delle risorse, comprese quelle per la riqualificazione del personale, e il blocco del ricambio generazionale, complice la riforma delle pensioni che ha contribuito al progressivo innalzamento dell'età media del personale in servizio.

Tali problematiche sono emerse in tutta la loro gravità durante l'emergenza Covid-19, principalmente in alcuni comparti, ad iniziare dalla sanità e dagli enti locali, e nella attuale fase caratterizzata dall'avvio accelerato di un percorso di transizione digitale, ambientale e, per molti versi, sociale. Le conseguenze sono evidenti a tutti, perché al netto delle interlocuzioni molto positive portate avanti dal ministro Raffaele Fitto con la Commissione europea, è indubbio che ci sia, se non un ritardo, quanto meno un andamento non così spedito, che potevamo auspicare nella realizzazione delle opere legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presente provvedimento interviene, quindi, prorogando una serie di autorizzazioni ad assumere; cosa sicuramente apprezzabile, in quanto garantisce la fruibilità delle risorse già stanziata con precedenti manovre finanziarie. Il punto è che, però, le mancate assunzioni nella Pubblica amministrazione si traducono in minori posti di lavoro e hanno ricadute sui servizi, compresi quelli essenziali, erogati ai



cittadini. Sono, purtroppo, all'ordine del giorno le segnalazioni che arrivano dai cittadini e dagli organismi di rappresentanza degli interessi diffusi circa le difficoltà di accedere ai servizi sanitari o, più semplicemente, le lunghe attese per il semplice rinnovo della carta d'identità.

Insieme alla proroga delle facoltà assunzionali, andrebbe anche assicurata la proroga della validità delle graduatorie in essere e la conferma dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario impiegato nei diversi comparti ad iniziare dalla sanità e dai servizi socio-assistenziali. È opportuna, inoltre, la proroga dei contratti a tempo determinato del personale docente e non docente, così da assicurare la corretta conclusione dell'anno scolastico, come l'estensione del periodo utile per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, nelle diverse modalità, da parte degli enti locali.

Nel complesso, il decreto-legge contiene interventi largamente condivisibili che rispondono, spesso, a delle interlocuzioni che il sindacato, sia a livello confederale che di federazione o di territorio, ha avuto con il Governo. Oltre alla proroga delle autorizzazioni ad assumere, si può citare, ad esempio, l'articolo 8, con specifico riferimento al lavoro portuale e alla circolazione dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale. Sempre in questo articolo, andrebbe prevista una proroga nell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo 45 del decreto legislativo 81/2008, con riferimento alla sicurezza della circolazione ferroviaria. Altre misure, come la proroga dell'incarico di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area dell'ex stabilimento Ilva di Taranto, sono funzionali al raggiungimento dell'auspicato obiettivo di ridare un futuro occupazionale ad un territorio in forte apprensione.

Il contenuto dell'articolo 12 è occasione di riflessione in merito alla necessità, più volte evidenziata, di procedere verso una sempre maggiore indipendenza energetica, mettendo in campo ogni strategia possibile, compresa l'adozione di un programma per il nucleare, nel rispetto della sicurezza dei cittadini e con il coinvolgimento in particolare delle professionalità di Sogin e delle aziende del settore.

Condivisibili anche gli interventi adottati con l'articolo 15, sulla proroga delle attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; si ribadisce, a tal proposito, la necessità di un puntuale coinvolgimento del sindacato e l'importanza di operare per ridurre i disequilibri territoriali.

Altrettanto condivisibili le misure adottate con l'articolo 18, per effetto del quale la promozione della previdenza complementare è in capo al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare "Previdenza Italia". Naturalmente, è fondamentale che l'attività di promozione, da attuarsi con il coinvolgimento delle parti sociali, sia accompagnata da misure mirate adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Il decreto-legge Milleproroghe, proprio per la sua natura, potrebbe rappresentare lo strumento immediatamente disponibile anche per altri interventi urgenti, che, avendo un impatto sociale molto significativo, auspichiamo possano trovare spazio di riflessione.

In primo luogo, la questione degli incentivi legati all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza degli immobili. È opportuna una riflessione, fermo restando il contrasto alle truffe e tenendo conto dei diversi fattori in campo.

Altro aspetto da monitorare con estrema attenzione è quello che rimanda all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, in particolare le grandi vertenze legate al destino di singoli stabilimenti o di interi settori produttivi; si pensi, in particolare, ad Acciaierie d'Italia e alle vertenze legate a processi di delocalizzazione, come Wärtsilä a Trieste o alla ex Gkn di Campi Bisenzio. Eventuali risorse non impiegate nel corso del 2023, in aggiunta a quelle stanziare con la legge di bilancio, dovrebbero, pertanto, essere impiegate nel 2024, così da garantire un adeguato sostegno al reddito e l'adozione di politiche attive coerenti. Fondamentale è anche la proroga del contratto di espansione, come strumento per la gestione del ricambio generazionale.

A margine andrebbe fatta una valutazione sulla gestione delle risorse destinate alla riqualificazione del personale, soprattutto laddove sono richiesti dei passaggi molto stringenti nelle tempistiche in sede di contrattazione collettiva. Ragionamento simile va fatto pure nei casi in cui si affrontano tematiche come salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: è fondamentale recuperare le risorse non impiegate nel corso del 2023 per assicurare la fruizione degli interventi formativi soprattutto nei settori più esposti, come l'agricoltura, la pesca, l'industria.

Sempre in materia di lavoro, è opportuno l'allineamento della disciplina dello smart working fra privato e pubblico con riferimento specifico all'impiego dello strumento per i lavoratori fragili.

Altra ipotesi che si rimanda alla valutazione del Parlamento è quella di assicurare una mensilità arretrata ai nuclei familiari che presentano domanda di accesso all'Assegno di inclusione entro il mese di marzo. Ciò per le difficoltà che molti nuclei familiari stanno incontrando nella presentazione della istanza che, per quanto mutuata sull'esperienza del Reddito di cittadinanza, presenta elementi nuovi. Peraltro, l'attuale andamento delle domande, circa la metà della platea stimata, lascia presagire la disponibilità di risorse adeguate e sufficienti a garantire il pagamento di una mensilità arretrata, fatto salvo naturalmente il monitoraggio dell'Inps.

Una riflessione andrebbe fatta anche sui tempi di accesso ad altri strumenti di sostegno alle famiglie, ad iniziare dalla proroga della scadenza per il primo acquisto da effettuare con la Carta Solidale "Dedicata a te", annualità 2023 e alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il



contributo volto a ridurre il costo dell'energia per le famiglie. In questo senso, potrebbe anche ipotizzarsi l'ulteriore proroga del contributo straordinario per l'elettricità e il gas, anche alla luce del passaggio verso il mercato libero e tenuto conto degli effetti che verosimilmente arriveranno dal sostanziale blocco del Canale di Suez, aspetto quest'ultimo destinato ad impattare sull'energia e sull'approvvigionamento delle materie prime e semilavorati.

Focus sugli effetti sul trasporto pubblico locale

Le modifiche proposte all'art.8, comma 6, del Decreto Legislativo 10 settembre 2021, n. 121, poi convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, in merito alla Proroga di termini in materie di competenze del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di fatto segue la tendenza già registrata in materia, proponendo il posticipo al 31 gennaio 2024 (termine in origine fissato al 1° gennaio 2023 e poi al 1° gennaio 2024) del divieto di circolazione dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.

Le ulteriori modifiche riguardano le specificità dei termini previsti per le province autonome di Trento e Bolzano, che alla data del 15 gennaio, secondo le modifiche proposte, dovrebbero aver inviato al Ministero dei Trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero del divieto.

Stante la necessità di adempiere alle scadenze già segnalate e contenute nel Decreto Legislativo in oggetto, ci sembra tuttavia difficilmente attuabile una proroga che prevede una scadenza (quella per l'invio dell'elenco dei veicoli da parte delle province autonome), coincidente con la data di questa audizione, così come ugualmente critica risulta la previsione al 31 gennaio 2024 del divieto sul territorio nazionale, quanto meno considerando che sono ancora in corso le audizioni in materia.

Il tema del divieto di circolazione per gli euro 2, inizialmente immaginato anche per gli euro 3, in ottica della necessaria transizione energetica, crea diversi interrogativi che abbiamo, oltre tutto, già avuto modo di esplicitare formalmente anche in audizione con la Commissione Trasporti della Camera dei deputati.

Un recente studio di un'associazione datoriale del trasporto pubblico locale (Anav, giugno 2023) ragionava sulla distribuzione del parco mezzi degli autobus in Italia, individuando negli euro 2 il 9% dei mezzi dedicati al trasporto pubblico totale, per un totale di 3138 vetture, presenti con percentuali diverse (da un minimo del 2% in Liguria e nelle Marche, ad un massimo dell'11%, in Toscana ed in Puglia); considerato che da principio gli euro 2 avrebbero dovuto smettere di circolare alla data del 1° gennaio 2023, poi prorogata al 1 gennaio 2024, ed oggi al 31 gennaio 2024 e che dal piano di



argomentazione viene esonerata la questione euro 3, di quanto è cambiata la situazione in Italia rispetto all'ultima proiezione Anav, che reputava critica la velocità del cambiamento.

Un ulteriore dato che emergeva da quello studio e che ci sentiamo di condividere, sta nella necessità di attuare iniziative per ridurre le emissioni da parte del trasporto privato, rendendo al contempo la mobilità pubblica attrattiva e finalmente sostituiva, integrando le necessità di transizione ma anche un sollievo alla congestione di traffico che vivono le nostre città. Oltre alla stringente scadenza prevista, infatti, sono presenti evidenti criticità che rendono faticosa la via della transazione: si parla di difficoltà di reperimento di nuove vetture e di tempi di costruzione molto lunghi per i nuovi mezzi (7-12 mesi), bisogna attenzionare la mappatura della disponibilità sul territorio di impianti di rifornimento/ricarica, insieme alla poca durata di garanzia d'esercizio dei rifornimenti elettrici, senza dimenticare la variazione dei prezzi della componente energetica. Lo sforzo necessario per la transazione, a nostro avviso, infatti, non passa soltanto per la sostituzione della flotta, ma necessariamente per la considerazione di una serie di fattori, non ultima la struttura dei depositi e la necessità di creazione di nuove infrastrutture, in considerazione del fatto, che spesso non viene considerato, che, come riportato dallo stesso studio di Anav, l'impronta climatica del tpl è contenuta rispetto al totale, il 3% rispetto al trasporto su strada e lo 0.7% rispetto al totale delle emissioni climalteranti.

In sintesi, pur accogliendo la necessità di una proroga che non potrà essere – è evidente – quella proposta per oggettivi limiti temporali, cogliamo l'occasione di questa audizione per provare a portare l'attenzione su un tema dirimente, una diversa prospettiva sulla necessità del cambiamento: per garantire un approccio graduale ma solido alla transizione energetica, servirebbe poter aumentare l'efficacia del servizio di tpl e la sua attrattività, in termini quantitativi e qualitativi.

Il traguardo potrebbe essere lavorare sullo shift modale dal trasporto privato al pubblico, già previsto dal PNRR alla scadenza del 2030, secondo il quale al raggiungimento del 10% si otterrebbe la riduzione del 9% rispetto alle emissioni del trasporto stradale passeggeri e dell'1,7% rispetto alle emissioni totali in Italia.

Focus sulla sicurezza del trasporto ferroviario

La legge 214/2023, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", all'articolo 4 comma 1 lettera a), ha modificato l'articolo 45 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008, aggiungendo al termine del comma le seguenti parole: "nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario". Dalla lettura di cui sopra, fermo restando che il mancato esplicito richiamo alla normativa UE alla quale si vuole fare riferimento può ingenerare problemi interpretativi in quanto non esiste un'unica direttiva europea in materia di sicurezza e interoperabilità



del trasporto ferroviario, gli orientamenti UE su tale argomento, così come quelli della competente agenzia dell'unione europea per le ferrovie (ERA), imporrebbero all'Italia un cambiamento radicale dei requisiti organizzativi indispensabili (organizzazione del lavoro) a garantire la sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori operanti a bordo dei treni. nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.

In tal senso, il nuovo Regolamento di Circolazione Ferroviaria Nazionale lascerà alle singole Imprese Ferroviarie, e non più ad un' Agenzia Nazionale, ovvero con obbligo per tutte le aziende operanti su una rete ferroviaria, la facoltà di auto-organizzare i processi lavorativi di sicurezza ferroviaria, senza più l'onere di garantire a bordo dei treni la presenza di personale dedicato a determinate attività di sicurezza e di primo soccorso che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riepilogano: modulo di condotta treno, scorta treno, accoglienza viaggiatori, verifica del materiale rotabile, soccorso al treno. Pertanto, la modifica del Decreto 388/03 – Regolamento del Ministero della Salute in materia di soccorso ai lavoratori – con ricadute anche sul D.M. del 24 gennaio 2011 n.19 – Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario – del Decreto 15 luglio 2003 n. 388, in attuazione dell'articolo 45 comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle regole dell'interoperabilità tra Stati membri oltre ad essere pericolosa per i fatti che esporremo di seguito, subordina una normativa che ha la finalità di garantire un soccorso tempestivo ai lavoratori agli interessi delle Imprese di Trasporto consentendogli, eventualmente, di abbassare il costo del lavoro per scopi concorrenziali. Al riguardo delle regole di mercato italiane vale la pena ricordare che, a fronte di oltre quaranta aziende di trasporto ferroviario (viaggiatori e merci) circolanti sull'infrastruttura nazionale, il legislatore ancora non ha previsto l'applicazione di unico CCNL di riferimento per il settore. Con la conseguenza che non vi sarà più alcuna possibilità di stabilire protocolli collettivi attinenti alle attività di sicurezza della rete ferroviaria nazionale. Inoltre, siffatta novazione del Decreto 388/03 andrà palesemente in contraddizione con le molteplici prescrizioni e sentenze rilasciate dalle ASL e Tribunali del Lavoro intervenute sulla materia del soccorso al personale addetto ai treni, ovvero: la AUSL UOPSAL di Bologna, con Verbale di prescrizione n°110/2017 del 04/12/2017, ha contestato a Mercitalia Rail le procedure di tempestivo soccorso al macchinista qualora sul treno non sia presente un ulteriore agente in grado di condurre il convoglio ad un punto accessibile di soccorso da parte del 118; la ASUR Marche SPreSAL Area vasta n.3, con Verbale di prescrizione prot. 111591/DP/ SPSAL del 11.10.2017, ha contestato a Mercitalia Rail le procedure di tempestivo soccorso al macchinista qualora sul treno non sia presente un ulteriore agente in grado di condurre il convoglio ad un punto accessibile di soccorso da parte del 118; l'Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 SPreSAL TO3 – TO 4 – TO 5, con Verballi di



Prescrizione n° 1.13.02/P/2014 - 1.13.03/P/2014 - 1.13.04/P/2014 - 1.13.37/P/2016, ha contestato, alle Società Trenitalia - CARGO, Società Viaggiatori Italia e CAPTRAIN ITALIA, le procedure di tempestivo soccorso al macchinista qualora sul treno non sia presente un ulteriore agente in grado di condurre il convoglio ad un punto accessibile di soccorso da parte del 118; l'ASR MOLISE Dipartimento di Prevenzione – UOC PSAL di Campobasso, con Verbali di Prescrizione n°11/14 del 23.10.2014 e 17/15 del 29.10.2015, ha contestato alla Società Trenitalia-Direzione Regionale Campania la procedura di tempestivo soccorso al macchinista qualora sul treno non sia presente un ulteriore agente in grado di condurre il convoglio ad un punto accessibile di soccorso da parte del 118. Recentemente, corrente anno, l'UOC PSAL di Ancona e la SPSAL – USL UMBRIA 2 hanno emesso analoghi provvedimenti nei confronti della Società Mercitalia Rail. Inoltre, si segnala la sentenza del 15 ottobre 2021 della Corte di cassazione sezione lavoro di Bologna (Cass. civ., sez. lav., ord., 15 ottobre 2021, n. 28353) che, nel confermare quanto stabilito dalla Corte di Appello di Bologna con sent. n. 634/2017, ha ribadito la legittimità del rifiuto da parte di un macchinista di condurre un treno da solo poiché, in caso di malore, non veniva garantito allo stesso macchinista un soccorso qualificato per via della mancanza a bordo del convoglio di altro personale in grado di assicurare la conduzione del mezzo fino alla stazione più vicina o, comunque, fino ad un tratto della linea ferroviaria in cui, per la presenza di vie di accesso, fosse possibile la prestazione di adeguata assistenza medica. Per tali motivi siamo a chiedere, a questa illustre Commissione, di posporre al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore della disposizione integrativa dell'articolo 45 del decreto legislativo 81/2008, finalizzando il tutto alla convocazione di un tavolo di concertazione con i Ministeri interessati che traghetti il sistema ferroviario nazionale all'interno delle regole comunitarie, salvaguardando la salute dei lavoratori e dell'utenza ferroviaria.

Focus sul ruolo della Polizia locale in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il PNRR richiede uno sforzo notevole per il coinvolgimento degli enti locali che non riguarda solamente comuni, province, città metropolitane e regioni ma anche altri organi presenti sul territorio (Consorzi di bonifica). Gli enti coinvolti inoltre non saranno solo responsabili della realizzazione degli interventi ma anche dei controlli sulla regolarità delle spese e delle procedure.

Il Dlgs. n. 90/2017, che ha recepito la quarta Direttiva Antiriciclaggio modificando il Dlgs. n. 231/2007, la Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo attivo nella lotta contro il riciclaggio. Anche Enti locali sono estesi, dunque, gli obblighi di segnalazione per le operazioni sospette tradizionalmente rivolti agli intermediari finanziari.



Nella fase operativa del PNRR il sistema di prevenzione del riciclaggio rimane necessario che anche gli Enti locali che hanno necessità di dotarsi di adeguati strumenti e risorse umane competenti e preparate alle funzioni.

In questi termini il ruolo della polizia locale, per la intercettazione i contesti più rischiosi e per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, e quelli derivanti dalla disciplina in materia di anticorruzione è indispensabile soprattutto in questo momento operativo del PNRR.

I principali compiti della Polizia Locale riguardano:

- controlli antidegrado e di sicurezza urbana
- servizi di vigilanza in occasione di fiere e manifestazioni
- accertamenti di polizia giudiziaria
- come organo di polizia stradale svolge attività di prevenzione, controllo, rilievo e repressione
- controllo servizi del trasporto pubblico
- accertamenti e verifiche anagrafiche e residenziali
- controlli sul rispetto delle norme in ambito commerciale
- controlli sul rispetto delle norme in ambito ambientale
- controlli sul rispetto delle norme in ambito edilizio

L'esigenza di potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è stata più volte sottolineata trovando concretezza nel decreto-legge 4 ottobre 2018 n.- 113 (Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione) convertito dalla legge 132/2018) che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

La Legge di Bilancio 2019 (l'art. 1 comma 920 della L. 145/2018) ha incrementato le risorse del Fondo di 25 milioni di euro per il 2019, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Le risorse hanno permesso (tra le altre iniziative) l'assunzione di personale della Polizia Locale a tempo determinato, ivi compresi i contratti di formazione lavoro, Il personale assunto vedrà scadere il proprio contratto il 31.12.2023 senza possibilità di rinnovo in quanto il fondo non è stato rifinanziato.

In funzione di quanto sopra e, rispetto all'opportunità di una maggiore considerazione del corpo di PL, sorge la necessità di riconoscere il ruolo svolto dalla PL alla stessa stregua del personale non dirigenziale assegnato alle unità di missione del PNRR che hanno visto riconosciuta la stabilizzazione dei propri ruoli con almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta (dal decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 (Decreto Pnrr 3), convertito in L 21 aprile 2023, n. 41).



Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
<p>Articolo 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni</p>	<p>Il comma 1 è riferito all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. I commi 2 e comma 3 (lettera b) prorogano le autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 3, lettera a), proroga i termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Il comma 4 proroga alcuni termini per le assunzioni presso amministrazioni dello Stato, mentre il comma 5 è riferito al Ministero dell'interno, come pure il comma 7. Il comma 6 riguarda le convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Il comma 8 è relativo al potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR e alle assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato. Anche il comma 9 rimanda al PNRR per quanto riguarda, però, alle assunzioni al MEF per il monitoraggio e al personale per l'Ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia. Con il comma 10, si prorogano i termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato, mentre il comma 11 proroga i termini in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e il comma 12 i termini per l'assunzione di unità presso le prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato per il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR. Il comma 13 riguarda gli uffici MEF giustizia tributaria, mentre il 14 le assunzioni nella Guardia di finanza e il 15 le assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I commi 16 e 17 contengono disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 18 attiene al personale dell'Avvocatura dello Stato, con il comma 19 che, invece, proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni - Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica. Il comma 20 riguarda le pubbliche amministrazioni, mentre il 21 le procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'ICQRF. Il comma 22 è relativo agli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura.</p>	<p>La UGL vede con favore le principali e importanti disposizioni che del DL 30 dicembre 2023 n. 215 che impattano sul personale degli enti locali; in particolare, il riferimento è alla proroga sino al 30 giugno 2024 per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili; all'ulteriore proroga al 30 giugno 2024 per le procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità; alla proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive relative alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni</p>



		<p>pubbliche; al differimento dal 31.12.2023 al 31.12.2024 del termine per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali; alla possibilità di applicare fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale Il testo DL 30 dicembre 2023 n.215 prevede, altresì, un potenziamento importante per il comparto Sicurezza e per le Amministrazione per il potenziamento del personale ai fini dell'attuazione del PNRR.</p>
<p>Articolo 2 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza difesa e del Corpo</p>	<p>Il comma 1 contiene la proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea; il comma 2 la proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni; il comma 3 il differimento delle procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale. Il comma 4, alla lettera a), proroga la validità di una graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, mentre alla lettera b), il contributo ai familiari di personale di Forze di polizia,</p>	<p>Le misure hanno spesso un impatto sui comuni che, a causa della carenza di personale, incontrano notevoli difficoltà anche nella gestione ordinaria. La questione della</p>



<p>nazionale dei vigili del fuoco</p>	<p>Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-Covid-19. il comma 5 proroga alcune disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale, mentre il comma 6 è relativo al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto. I commi 7 e 8 riguardano i compensi per straordinari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel periodo finale dell'emergenza da Covid-19. Il comma 9 riguarda la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.</p>	<p>mancanza di segretari comunali è reale e andrebbe affrontata con misure straordinarie. Corretto l'utilizzo del fondo a sostegno delle vittime del Covid-19.</p>
<p>Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria</p>	<p>Il comma 1 riguarda la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive; il comma 2 la gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale. Il comma 3 è inerente alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari. I commi 4 e 5 contengono proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, mentre il comma 6 fa riferimento alla notifica degli atti di recupero e il comma 7 alle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto. Il comma 8 riguarda gli intermediari finanziari non professionali. I commi 9-11 sono relativi al computo di alcuni termini amministrativi nella regione Molise. Il comma 12 proroga la convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici – INI.</p>	<p>Si tratta di provvedimenti che si basano su esigenze diverse.</p>
<p>Articolo 4 - Proroga di termini in materia di salute</p>	<p>Il comma 1 proroga il termine di approvazione del bilancio preventivo degli ordini delle professioni sanitarie. Il comma 2 proroga alcuni termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria. Il comma 3 interviene prorogando i termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale. il comma 4 proroga la possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN, mentre il comma 5 proroga le disposizioni in materia di reclutamento a tempo determinato di personale medico. Il comma 6 riguarda gli incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza, mentre il comma 7 proroga la sperimentazione della Farmacia dei servizi.</p>	<p>Il tema della carenza del personale sanitario impatta negativamente sull'intero sistema, con ripercussioni negative anche sul versante della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Serve un grande piano di assunzioni di medici e del personale infermieristico, in considerazione del fatto che la proroga dei contratti a</p>



		termine è una soluzione tampone.
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di istruzione e merito	Il comma 1 riguarda la Fondazione “I Lincei per la scuola”. Il comma 2, alla lettera a), riguarda le procedure per l’istituzione di graduatorie e il conferimento di supplenze, e, alla lettera b), la proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il comma 3 si applica al dimensionamento della rete scolastica.	A margine, si segnala il caso dell’articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 198/2022. Ai fini della applicazione di detta norma andrebbe apportata una modifica come segue: “11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa ovvero della prova scritta prevista dal decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017; per i soggetti di



		cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento , con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova orale ovvero della prova orale prevista dal decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017."
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca	Il comma 1 è relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR. Il comma 2 procede al differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per edilizia universitaria. Il comma 3 concerne gli Esami di Stato per l'abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali, mentre il comma 4 gli assegni di ricerca. Il comma 5 si applica alle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, mentre il comma 6 alle graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il comma rinvia l'applicazione di varie disposizioni relative sempre al comparto AFAM, come pure il comma 8, relativo, però, al reclutamento dei docenti a tempo indeterminato.	Considerazioni simili a quelle espresse per la sanità, si possono fare anche per quanto attiene la scuola e, più nello specifico, il sistema universitario e della ricerca. Il reiterarsi dei contratti a tempo determinato penalizza la singola persona, ma impatta negativamente pure sull'intero sistema.
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di cultura	I commi 1-3 sono relativi alla durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 4 si applica al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il comma 5 contiene proroghe e modifiche alle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche. Il comma 6 proroga il termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura.	Si tratta di interventi mirati in un settore che, più in generale, avrebbe bisogno di una riforma complessiva.



<p>Articolo 8 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>	<p>Il comma 1 riguarda l'aeroporto di Firenze, mentre i commi 2 e 3 l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro portuale. Il comma 4 proroga alcune disposizioni per la sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il comma 5 è relativo alle semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC. Il comma 6 interviene sul divieto di circolazione di veicoli a motore adibiti a servizi di trasporto pubblico locale. Il comma 7 interviene sulle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici "sopra soglia". Il comma 8 riguarda la società Anas, il comma 9 le tariffe autostradali, il comma 10 la concessione Autostrada Tirrenica.</p>	<p>La riqualificazione del lavoro portuale e la questione della deroga alla circolazione dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale sono stati oggetto di riflessioni con il Ministero.</p>
<p>Articolo 9 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</p>	<p>I commi 1 e 2 prorogano alcune misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino. Il comma 3 si applica al Tecnopolo di Bologna, mentre con il comma 4 si provvede alla riassegnazione dei fondi Afghanistan.</p>	<p>Da valutare con attenzione gli effetti che potrebbero arrivare dall'inasprimento del conflitto in Medioriente</p>
<p>Articolo 10 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa</p>	<p>La norma riguarda il deposito di atti per via telematica con riferimento ai procedimenti penali militari.</p>	<p>Si tratta di un provvedimento condivisibile.</p>
<p>Articolo 11 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia</p>	<p>I commi 1 e 2 trovano applicazione nei corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semi-direttive, mentre il comma 3 proroga il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario. Il comma 4 definisce il termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento. Il comma 5 è riferito alla delega di adempimenti a giudici onorari nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni. Per effetto del comma 6 vi è il differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Il comma 7 apporta alcune modifiche all'articolo 94 del dlgs 150/2022 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione. Il comma 8 proroga le disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari, mentre i commi 9-11 riguardano le proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti.</p>	<p>La giustizia, come altri settori della pubblica amministrazione, sconta una carenza di personale.</p>
<p>Articolo 12 - Proroga di termini</p>	<p>Il comma 1 è riferito allo stabilimento Stoppani. Il comma 2 guarda ai siti di interesse nazionale, mentre il comma 3</p>	<p>In linea generale, si ribadisce che la</p>



<p>in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</p>	<p>è relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti. Il comma 4 interviene sulla durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Il comma 5 è relativo al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Il comma 6 è riferito alla proroga dell'attività del commissario allo stabilimento Ilva di Taranto.</p>	<p>nomina dei nuovi vertici dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione è un passaggio fondamentale per dare forza all'azione rivolta al rilancio del programma nucleare nazionale, a partire dal processo di localizzazione e realizzazione del deposito nazionale e del parco tecnologico, oltre che per favorire l'iter autorizzativo necessario al decommissioning, aspetti centrali anche a tutela della sicurezza delle comunità coinvolte.</p>
<p>Articolo 13 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p>	<p>Il comma 1 contiene delle disposizioni per le aziende agricole, mentre il comma 2 prevede l'adozione di misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa. Il comma 3 riguarda la revisione delle macchine agricole.</p>	<p>A margine, si segnala la necessità di rifinanziare le attività del piano triennale della Pesca.</p>
<p>Articolo 14 - Proroga di termini in materia di sport</p>	<p>Il comma 1 proroga gli organi dell'Istituto per il Credito sportivo, mentre il comma 2 proroga il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006.</p>	<p>La misura è condivisibile.</p>
<p>Articolo 15 - Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP</p>	<p>La norma è riferita alla proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.</p>	<p>La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è fondamentale per assicurare ai cittadini gli stessi servizi. È fondamentale che</p>



		si sia una interlocuzione con le parti sociali.
Articolo 16 - Proroga di termini in materia di editoria	L'articolo contiene delle disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni.	Attenzione al tema della tutela del lavoro delle agenzie di stampa.
Articolo 17 - Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016	Sono previsti degli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza con specifico riferimento alle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (L'Aquila) e del 2016 (Italia centrale).	Si tratta di un provvedimento condivisibile.
Articolo 18 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	I commi 1-3 intervengono sul Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare "Previdenza Italia". Per effetto delle modifiche apportate, l'articolo 58-bis del decreto-legge 124/2019 viene riportato alla sua originaria versione, cassando il riferimento all'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare. Il comma 4 riguarda l'Assegno di inclusione; le risorse già stanziare con l'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli Istituti di patronato.	Il sostegno alla previdenza complementare è fondamentale per assicurare la tenuta del potere d'acquisto delle pensioni future. In questo senso, si condivide la decisione di affidare la promozione della previdenza complementare al Comitato Previdenza Italia; è, però, fondamentale che tale attività sia effettiva e, soprattutto, svolta con il coinvolgimento delle parti sociali, presenti nei fondi negoziali. Con riferimento all'Assegno di inclusione, alla luce delle domande già presentate, sensibilmente inferiori rispetto alla platea potenziale, è



		possibile, fermo restando il monitoraggio dell'Inps, l'erogazione di una mensilità arretrata anche per le istanze presentate entro il mese di marzo.
Articolo 19 – Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza	Il comma 1 proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica. Il comma 2 contiene una proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a svolgere colloqui personali con detenuti.	Si tratta di disposizioni che, per la loro finalità, sono condivisibili.
Articolo 20 – Entrata in vigore	Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il testo è in vigore dal 31 dicembre 2023.